

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione III di Contrattazione
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0018258/2012 del 13/06/2012

Roma

Omissis

Prot. n. 16877 del 16 maggio 2012
Risposta a nota prot.49
del 14 maggio 2012

Oggetto: Indennità di risultato Segretario Comunale

Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) in base all'art.42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, al suddetto personale spetta una retribuzione di risultato non superiore al 10% del monte salari relativo al segretario nell'anno di riferimento per la valutazione delle prestazioni e dei risultati che giustifica l'erogazione di tale compenso;
- b) la nozione di "monte salari", ampiamente diffusa nell'esperienza applicativa di tutti i comparti di contrattazione collettiva, come base di calcolo per la definizione delle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, ricomprende tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, determinate sulla base dei dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n.165/2001, in sede di rilevazione dei dati per il conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno;
- c) tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'ente e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc.). Come evidenziato espressamente nella Dichiarazione congiunta n.1 allegata al CCNL del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11.4.2008, sono esclusi, altresì, gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, ove corrisposti nell'anno di riferimento. Tale indicazione, anche se espressa con riferimento al CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali, non può non trovare applicazione anche con riferimento al CCNL dei segretari, data, come detto, l'unicità della nozione di monte salari nell'ambito del lavoro pubblico;
- d) essa, quindi, non può non trovare applicazione anche nel caso del CCNL dei segretari comunali e provinciali, con riferimento a tutti quegli istituti del trattamento economico per la cui quantificazione si fa riferimento appunto al "monte salari";
- e) poiché, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, l'art. 42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, come detto, stabilisce che detto

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

- emolumento debba essere quantificato, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa, in un importo non superiore "al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento", si avrà che, se i compensi dovuti al segretario, anche se riferiti al 2011, sono pagati effettivamente nel 2012, essi non rientrando nel monte salari del 2011, non possono rientrare nella base di calcolo della retribuzione di risultato relativa a tale anno;
- f) nell'ambito di una valutazione complessiva occorre tuttavia considerare anche che se, ad esempio, l'anno di riferimento della retribuzione di risultato è il 2013, nel momento in cui si procederà al calcolo dell'ammontare della stessa, la percentuale prevista del 10% (che è un limite massimo e, quindi, non tassativo e prescrittivo) sarà applicata al monte salari del segretario relativo al 2012, nel cui ambito saranno ricompresi, se pagati nel corso del suddetto anno, anche la retribuzione di risultato del segretario relativa all'anno 2011 e i diritti di rogito relativi sempre al 2011; si tratta di una conseguenza inevitabile della nozione di monte salari di cui sopra si è detto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dr. Rosario Soloperto
